

Ecc.mo CONSIGLIO di STATO in sede giurisdizionale

Ricorso in appello

nell'interesse della sig.ra **CARLA ATZORI** (c.f. TZRCRL83B49B354H), nata a Cagliari il 9.02.1983, residente in Guasila, via V. D'Itria n. 15, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura speciale allegata in foglio separato alla busta di deposito del presente atto dall'avv. Alessio Vinci (c.f. VNCLSS76S26B354N – fax: 070-684737 – alessio.vinci@pec.it) e dall'avv. Gian Marco Delunas (c. f. DLNGMR77S12 B354N - avv.gianmarcodelunas@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cagliari, nella via Grazia Deledda n. 74,

-appellante-

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

-appellato-

e solo per quanto occorrer possa nei confronti

- della sig.ra Stefania Frau, non costituita nel giudizio di primo grado,

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. **5114/2023**, depositata il 23 marzo 2023, non notificata, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. 3b ha respinto il ricorso n. **9371/2022** avente ad oggetto l'impugnazione:

a) Col ricorso originario: - dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**doc. 1, depositato in primo grado**), pubblicata in pari

data dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale e recante le: *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente e, in particolare, laddove si dovesse ritenere che tra i titoli valevoli ai fini dell'accesso nelle graduatorie provinciali per la scuola dell'infanzia e primaria di cui alla lett. B tab. A/1 non sia incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circ. Min. 27/91 conseguito presso gli istituti scientifici;

- di ogni altro atto, allegato e non, e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

b) Con i motivi aggiunti:

- del decreto n. 341 del 9 settembre 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari col quale sono state ripubblicate le graduatorie GPS nella parte e negli allegati in cui illegittimamente la ricorrente non è stata inclusa tra gli ammessi nella prima fascia della scuola primaria (**docc. 3-4 depositati in primo grado**);

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari pubblicato il 10 settembre 2022 prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011682.09-09-2022 e dei relativi allegati nella parte

in cui la ricorrente è stata annoverata tra i soggetti esclusi dalle GPS
(docc. 5-6 depositati in primo grado);

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e
conseguenziale;

*** **

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO

1) Con ricorso ritualmente notificato il 4.07.2022 ed iscritto col n. 9371-2022, la sig.ra Atzori ha impugnato l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi per comodità OM 112/2022) recante: *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, unicamente nella parte in cui detta ordinanza fosse stata da intendersi nel senso che il titolo di diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico, posseduto dalla ricorrente, non rientrasse tra quelli idonei (come quello di analogo contenuto conseguito sempre col metodo “Brocca” negli istituti magistrali) a consentirne l'iscrizione nelle GPS ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria.

2) A tal riguardo, la sig.ra Atzori ha esposto nel ricorso introduttivo di essere in possesso di diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 (doc. 2, allegato al ricorso introduttivo di primo grado) e d'aver svolto, in virtù di tale

titolo e per oltre un decennio, il ruolo di docente di scuola primaria, sempre regolarmente collocata nelle graduatorie per le supplenze che si sono susseguite negli anni ed inserita, da ultimo, nella prima fascia.

3) La sig.ra Atzori ha poi riferito che nel corso del 2020 con Ordinanza Ministeriale 60/2020 (**doc. 3, citato nel ricorso introduttivo e depositato in primo grado**) il MIUR ha istituito le graduatorie su base provinciale (c.d. GPS) e ha indicato le modalità d'attribuzione dei relativi punteggi distinguendo tra titoli per l'accesso, titoli di servizio e altri titoli.

4) La ricorrente ha presentato la domanda d'iscrizione alle GPS sulla base delle previsioni della succitata ordinanza ed è stata regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali. Poiché l'ordinanza istitutiva delle GPS aveva una durata triennale, con scadenza nel 2022, **in data 6.05.2022 è stata pubblicata la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 dal Ministero dell'Istruzione** contenente le procedure d'aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto (**doc. 4 depositato in primo grado**).

5) Il comma 8 dell'art. 3 dell'OM 112/2022 ha previsto che “*le graduatorie sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione [...]*” e che i titoli di abilitazione valutabili per “*le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune*” sono

quelli specificati nella tabella A/1 richiamata dall'art. 8, comma 1 lett. a).

6) La tabella A/1 surrichiamata (**doc. 5 depositato in primo grado**) ha indicato tra i titoli abilitanti necessari per l'inserimento nella prima fascia alla lettera b) il: *"[...] titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27"* (neretto e sottolineatura sono di chi scrive).

7) La signora Atzori ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico statale con indirizzo linguistico "G. Marconi" di San Gavino Monreale nell'a.s. 2001/2002 (doc. 2, cit.), titolo ricompreso tra quelli disciplinati dalla Circolare Ministeriale 11.02.1991, n. 27 e quindi idoneo a consentire il collocamento nella graduatoria e ha presentato domanda d'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

8) Col ricorso introduttivo del primo grado la sig.ra Atzori ha quindi gravato l'O.M. 112/2022 laddove dovesse essere interpretata nel senso che il titolo posseduto dalla ricorrente conseguito presso un liceo scientifico non costituisca titolo abilitante all'accesso alle GPS analogamente a quelli conseguiti presso gli istituti magistrali (peraltro

a seguito di superamento di un corso d'identico programma qualunque fosse l'istituto di frequentazione – magistrale o scientifico – come previsto proprio dalla circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, espressamente richiamata nella stessa OM 112/2022).

Per una migliore intelligenza della causa, e nella speranza di fare cosa utile per il Collegio, si trascrivono di seguito, con diverso carattere tipografico, i motivi di impugnazione contenuti nel ricorso di primo grado

* * *

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 27 dell'11.02.1991 – Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti. Contraddittorietà. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come anticipato nell'espositiva che precede, la ricorrente ritiene di possedere idonei titoli per essere inserita nella prima fascia delle GPS per la scuola dell'infanzia e primaria.

È fermamente convinta inoltre che una corretta lettura dell'OM 112/2022 e dell'allegata tabella A/1 contenente "*i titoli di accesso alla graduatoria*" renda del tutto superflua la presente impugnazione (per carenza di interesse), essendo incontestabile il possesso del titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali per la scuola dell'infanzia e primaria, dal momento che il metodo sperimentale Brocca consisteva in un programma di identico contenuto fosse esso svolto presso i licei scientifici o gli istituti magistrali.

Tuttavia, al fine di evitare decadenze nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'OM 122/2022 contempli tra i titoli di accesso alle GPS solo quelli di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (c.d.

“metodo Brocca”) conseguiti presso gli istituti magistrali e non invece quelli (di analogo contenuto) conseguiti presso gli istituti scientifici, la sig.ra Atzori intende impugnare, in parte qua ed in via cautelativa, l’ordinanza ministeriale al fine di ottenerne l’annullamento.

Così chiarito l’interesse all’impugnativa, si ribadisce che la ricorrente è in possesso del diploma scientifico con **indirizzo sperimentale linguistico con metodo Brocca conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.**

Detto diploma è stato conseguito seguendo lo specifico corso di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11.02.1991, n. 27 e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico.

Si tratta di **programma del tutto identico sia esso svolto presso gli istituti magistrali sia presso gli istituti scientifici e/o classici**, come precisato dalla stessa circolare ministeriale.

L'OM 112/2022 nella tabella A/1 contenente i *“titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia”* include espressamente (lett. b) il possesso di un *“titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione **ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27**”*.

Tra i titoli di sperimentazione ad indirizzo linguistico rientra il diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico che è disciplinato dalla succitata Circolare Ministeriale 27/1991 richiamata dal bando.

Dalla lettura piana dell'All. A/1 predetto appare quindi del tutto coerente affermare che il diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico posseduto dalla ricorrente rientri in pieno tra quelli disciplinati dalla succitata Circolare Ministeriale 27/1991 e tra quelli inclusi dal bando di cui all'OM 112/2022.

Invero, ritenere che le sperimentazioni linguistiche ammesse dall'OM 112/2022 ai fini dell'inclusione nelle GPS sarebbero unicamente quelle svolte all'interno delle scuole magistrali, mentre, le sperimentazioni linguistiche svolte all'interno dei licei – sebbene aventi identico contenuto a quelle svolte presso gli istituti magistrali - non sarebbero considerabili come titoli equiparati, sarebbe infatti del tutto illogico e incoerente (oltre che contrastante con il principio del favor participationis).

Infatti, il corso linguistico sperimentale con metodo Brocca ha avuto identico contenuto sia presso gli istituti magistrali, sia presso i licei: e ciò proprio perché entrambi i corsi prevedevano il piano di studi descritto dalla citata Circolare Ministeriale n. 27/1991 (**doc. 6**).

A dimostrazione di ciò, si riporta per comodità d'esposizione nella tabella sottostante il raffronto tra le materie indicate nella predetta circolare, che devono essere svolte negli istituti per l'indirizzo "linguistico sperimentale" e quelle risultanti dal certificato di frequenza e di maturità scientifica conseguito dalla ricorrente (che si produce come **doc.**

7) :

Materie indirizzo sperimentale Linguistico da CM 27/91	Materie del corso di studio scientifico della ricorrente
Religione/alternativa	Religione/alternativa
Educazione Fisica	Educazione fisica
Italiano	Italiano

Storia e Geografia	Geografia
Storia	Storia
I lingua straniera	Lingua e civiltà francese
II lingua straniera	Lingua e civiltà inglese
III lingua straniera	Lingua e civiltà tedesca
Educazione civica giuridica econ.	Diritto ed economia
Filosofia	Filosofia
Matematica con el. informatica	Matematica
Fisica	Fisica
Biol., chimica, scienze della terra	Biol., chimica, scienze della terra
Scienze e geografia	Biol., chimica, scienze della terra
Disegno e ling. Artistico- visivi	Arte e/o musica
Ling. Artistici –visivi e storia dell’arte	Storia dell’arte
Latino	Latino

Com’è evidente da quanto precede le materie dei rispettivi corsi di studio sono **del tutto sovrapponibili** (e non potrebbe essere diversamente dal momento che essi sono stati redatti sulla base di apposite indicazioni ministeriali **valide per ogni tipo di istituto**, fosse esso magistrale, scientifico o classico che accedesse a tale indirizzo sperimentale).

In sostanza, i corsi sperimentali ad indirizzo linguistici dei licei hanno lo stesso identico programma di quelli degli istituti magistrali.

Alla luce di quanto esposto si deve concludere che l’OM 112/2022, a ragion veduta, abbia incluso tra i titoli abilitanti il titolo sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti scientifici.

Qualora questa lettura fosse corretta, il presente ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse: una tale pronuncia basata sulla lettura sopra riportata dell'OM 112/2022 e della presupposta disciplina sarebbe certamente soddisfattiva degli interessi della ricorrente.

Tuttavia, qualora così non fosse, e si intendesse ritenere che la precitata ordinanza contempli tra i titoli per l'accesso unicamente i diplomi conseguiti presso gli istituti magistrali, la si impugna per palese violazione e falsa applicazione della CM 27/91, con le norme istitutive del metodo sperimentale "Brocca", nonché con i principi di uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione (oltre che con il principio della massima partecipazione).

Infatti, discende da quanto evidenziato sopra, che un provvedimento che ammettesse alla GPS taluni soggetti e ne escludesse degli altri, pur essendo tutti nella medesima condizione (ossia, titolo abilitativo conseguito sulla base dello stesso corso linguistico sperimentale con metodo Brocca) sarebbe illogico, incoerente e in contrasto col principio di parità di trattamento.

Non solo. Una simile scelta si porrebbe in aperto contrasto anche con le norme che hanno disciplinato il corso sperimentale "Brocca" che hanno previsto un programma ministeriale uniforme fosse esso svolto presso gli istituti magistrali o presso gli istituti scientifici.

Stante l'uniformità dei programmi oggetto del sistema sperimentale già in passato (sebbene sotto un profilo distinto) il Consiglio di Stato ha riconosciuto la valenza del titolo sperimentale Brocca ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento (cfr. CDS, sez. VI, n. 3917/08).

Sarebbe quindi del tutto incomprensibile ed illogico ritenere che a fronte di un titolo conseguito attraverso lo studio di un programma ministeriale di identico contenuto alcuni soggetti siano ammessi a prendere parte ad una procedura selettiva ed altri no.

Una simile scelta sarebbe altresì viziata per evidente disparità di trattamento”.

* * *

Con atto del 16.8.2022 si è costituito il Ministero dell’Istruzione.

È successivamente avvenuto con i provvedimenti citati gravati con i presenti motivi aggiunti, l’Ufficio Territoriale Regionale per la Sardegna ha, per un verso, escluso la ricorrente dalle GPS e per altro verso la ha inserita tra i soggetti cancellati dalle succitate graduatorie. E ciò evidentemente accedendo alla lettura restrittiva ed errata dell’OM 112/2022 che aveva indotto la ricorrente per scrupolo a gravare l’ordinanza.

Una simile interpretazione secondo l’assunto dell’appellante è stata il frutto di una lettura errata e distorta dell’OM 112/2022 e in secondo luogo era contrastante con la circolare ministeriale n. 27 dell’11.02.1991 che nell’introdurre il c.d. “metodo Brocca” quale corso sperimentale di indirizzo linguistico, ne ha equiparato il contenuto sia che il corso (e il conseguente titolo conseguito) fosse frequentato presso gli istituti magistrali sia presso gli istituti scientifici.

Per queste ragioni, con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati in data 19.10.2022, la sig.ra Atzori ha gravato anche gli atti di esclusione dalla GPS adottati a cascata dall’Ufficio Territoriale

deducendone l'illegittimità in via derivata e in via autonoma per tutte le ragioni indicate nel ricorso principale che in quanto vevoli sia nei confronti dell'OM 112/2022 sia nei confronti dei provvedimenti a cascata adottati dall'Ufficio Scolastico.

Unitamente al ricorso la sig.ra Atzori proponeva domanda di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione.

Con ordinanza cautelare n. 7128/2022 il TAR Lazio in considerazione del fatto che *“la sottesa questione di diritto relativa alla portata applicativa delle disposizioni sul valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria previsto per il diploma, anche sperimentale, conseguito presso gli Istituti magistrali entro l'anno 2001-2002 come riferita anche a tutti gli altri diplomi sperimentali di cui alla Circolare min. 11 febbraio 1991 n. 27 conseguiti entro il medesimo a.s. presso i Licei ed in particolare, nel caso di specie, preso un liceo scientifico sperimentale ad indirizzo linguistico”* necessitasse di “opportuni approfondimenti nel merito” ha fissato la decisione nel merito per l'udienza del 7 febbraio 2023.

In vista di quest'ultima la sig.ra Atzori ha ulteriormente argomentato sulle ragioni per le quali, a suo avviso, il ricorso dovesse essere accolto.

Senonché, con la sentenza n. 5114/2023, depositata il 23.3.2023, il Tar del Lazio ha inopinatamente respinto il ricorso, sulla base dell'affermazione (che come si vedrà risulta smentita per tabulas) che *“la lettura della richiamata normativa in materia di autonomia*

scolastica e di sperimentazione non consentono tuttavia di pervenire alla conclusione sostenuta da parte ricorrente secondo cui il percorso di studi sperimentale ad indirizzo linguistico era il medesimo per tutte le tipologie di Istituti secondari (Licei o Istituti magistrali) e di qui la ingiustificata disparità di trattamento e la violazione della circolare ministeriale “Brocca” che la gravata O.M realizzarebbe”.

Tale decisione è, a giudizio di questa difesa, profondamente ingiusta e lede i diritti dell'appellante, che a causa della lettura della disciplina vigente adottata dal giudice di prime cure si trova nell'impossibilità di essere assunta per il nuovo anno scolastico già avviato e non potersi giovare dei numerosi posti ancora disponibili per l'insegnamento nella scuola primaria, la cui carenza di docenti è notoria. Ma non solo: infatti il mancato inserimento nelle GPS comporta inevitabilmente la perdita della possibilità di ottenere qualunque incarico di supplenza per tutti gli anni a venire ostando in tal senso l'interpretazione della normativa fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale e sposata dal Giudice di prime cure.

Detta sentenza merita di essere riformata per i seguenti

MOTIVI D'APPELLO

- I -

Col ricorso di primo grado l'appellante, in possesso del diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale linguistico conseguito nell'a.s. 2001/2002 secondo il metodo “Brocca” di cui alla C.M. 27/1991, ha impugnato l'OM 112/2022 e il conseguente

provvedimento di esclusione dalle GPS nella parte in cui detta ordinanza prevede che possano essere iscritti nelle predette graduatorie provinciali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria unicamente coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, ma presso gli istituti magistrali.

A dimostrazione non solo dell'equiparabilità, ma addirittura dell'identità del titolo conseguito, sulla base dello schema predisposto dalla Circolare Ministeriale 11 febbraio del 1991, n. 27, la sig.ra Atzori ha depositato il certificato frequenza e di maturità scientifica conseguito (doc. 7, depositato in primo grado).

Il raffronto tra la tabella riportata nella circolare Ministeriale e il certificato (che si è trascritto nel motivo di diritto sopra riportato) dimostra inequivocabilmente la sovrapponibilità del titolo conseguito dalla sig.ra Atzori a quello (sempre sperimentale secondo il metodo Brocca) conseguito negli istituti magistrali.

Tuttavia, all'esito del giudizio, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso ritenendo che l'OM 112/2022 correttamente abbia limitato la possibilità d'accesso alle GPS per la scuola dell'infanzia e primaria unicamente per chi avesse conseguito il diploma sperimentale linguistico secondo il "metodo Brocca" di cui alla circolare ministeriale 27/97 e non invece per chi – come l'odierna appellante – avesse conseguito il diploma sperimentale, avente identico contenuto e materie, presso i licei scientifici.

Una simile conclusione è errata.

Ed infatti anche a voler condividere le premesse in diritto (che solo in parte peraltro sono corrette) enunciate dal Giudice di prime cure, è certamente errata l'applicazione che delle stesse egli ne ha fatto nella sentenza impugnata.

In sostanza la motivazione può essere così riassunta:

1) il Tar premette (pp. 4-5 della sentenza appellata, punto 2.2) che il diploma magistrale non ha valore abilitante (cita al riguardo le note pronunzie dell'AP di codesto ecc.mo Consiglio di Stato 11/2017 e 5/2019) ai fini dell'insegnamento e dell'immissione in ruolo: questa affermazione è certamente pacifica e condivisibile; infatti, il diploma magistrale non abilita di per sé all'insegnamento, ma consente unicamente l'inserimento nelle GPS e la partecipazione alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione;

2) osserva poi il Giudice (pp. 5- 6 della sentenza appellata, punto 2.3) che l'OM 112/2022 si riferisce quale titolo abilitante, ai fini dell'ammissione alla prima fascia delle GPS, *“unicamente ai titoli di studio conseguiti presso la scuola magistrale e gli istituti magistrali, includendovi sia i corsi sperimentali in generale, sia quelli di cui alla sperimentazione secondo il c.d. metodo Brocca (circolare min. n. 27 del 1991)”*;

3) prosegue il Giudice affermando che il c.d. progetto “Brocca” di cui alla circolare ministeriale n. 27 del 1991 puntava ad *“una*

razionalizzazione delle esperienze in atto ... per le sperimentazioni globali di indirizzo pedagogico e linguistico avviate nei licei, nelle scuole e negli istituti magistrali” e conteneva delle ipotesi curriculari per la revisione delle discipline comuni del biennio e la elaborazione di due documenti conclusivi inviati “a tutte le scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo”;

4) secondo il Giudicante la circolare avrebbe contenuto degli schemi cui ispirare gli Istituti che intendessero proporre una sperimentazione per il futuro, in quanto *“le indicazioni contenute nella circolare richiamata erano meramente funzionali a proporre alle scuole due ipotesi di sperimentazione (linguistica e pedagogica) che gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nella loro autonomia avrebbero potuto adottare previa autorizzazione del Ministero in base al D.P.R. n. 419 del 1974 (art. 3)”* (p. 7 della sentenza impugnata);

5) prosegue il Giudice affermando che *“la validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali era riconosciuta, “... secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.” (art. 4 del D.P.R. n. 419 del 1974)”*;

6) da tale ricostruzione del quadro normativo, secondo il Giudice di prime cure non sarebbe possibile far discendere la conclusione secondo cui *“il percorso di studi sperimentale ad indirizzo linguistico*

era il medesimo per tutte le tipologie di Istituti secondari (Licei o Istituti magistrali) e di qui la ingiustificata disparità di trattamento e la violazione della circolare ministeriale “Brocca” che la gravata O.M realizzarebbe” (p. 7 della sentenza impugnata);

7) detta conclusione, secondo il Giudicante, deriverebbe dal fatto che *“l’autonomia scolastica e la sperimentazione - la quale costituisce una delle forme di attuazione della prima- si inseriscono pur sempre nell’ambito del diverso percorso di studi previsto per ciascun tipo o indirizzo di scuola superiore”* e che in sostanza la *“sperimentazione anche quella “Brocca” consentiva alle Scuole di prevedere nel piano di studi l’inserimento di specifiche materie (tre lingue per quanto concerne l’indirizzo linguistico) e di calibrare il monte ore della didattica in base a quanto previsto nelle tabelle riportate nella circolare, “pur nel rispetto dei differenti programmi di studio previsti tra le diverse Scuole del secondo ciclo (Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto magistrale...)”;*

8) sarebbero però rimaste delle (non meglio precisate) *“differenze afferenti sia le discipline che gli argomenti di studio attesa la finalizzazione alla formazione di diversi profili educativi, culturali e professionali”*: quanto sopra secondo il Giudice di primo grado sarebbe comprovato dal comma 9 dell’art. 21 della legge n. 59 del 1997, che consentirebbe la più ampia autonomia scolastica *“fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun*

curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi”.

La motivazione così espressa, se anche fosse condivisibile in punto di diritto (ma così non è per almeno due profili che si esamineranno in prosieguo) è comunque errata nell'applicazione che fa dei predetti principi.

Ed, infatti, se anche fosse vero che sussiste una qualche distinzione tra il corso di studi magistrale e quello scientifico che sarebbe potuto essere differenziato (così si indica in sentenza), ciò che ha trascurato di considerare il Giudice di primo grado è che **in concreto** il corso di studi seguito dalla sig.ra Atzori è del tutto sovrapponibile a quello indicato dalla Circolare Brocca per le sperimentazioni linguistiche. Sennonché se anche fosse vero che era possibile discostarsi da dette previsioni sul riparto delle ore di lezione e delle materie da proporre, la proposta di un percorso speculare a quello indicato nella Circolare “Brocca” istitutiva della sperimentazione non poteva che essere approvato senza alcuna obiezione dal Ministero, sia se fosse stato recepito da una scuola Magistrale, sia da un Liceo Scientifico.

Ma allora seguendo la ricostruzione del quadro sovraordinato e la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure non si comprende per quale ragione il conseguimento di un **titolo assolutamente identico nelle ore di insegnamento e nelle materie di studio** dovrebbe avere una valenza diversa se conseguito in una scuola (magistrale) piuttosto che in un'altra (liceo scientifico).

A riprova della assoluta identità dei due titoli di studio, si riporta qui di seguito la tabella di raffronto già esposta nel ricorso in primo grado, recante, da un lato, le materie che devono essere svolte negli istituti per l'indirizzo “linguistico sperimentale” e, dall'altro lato, le materie risultanti dal certificato di frequenza e di maturità scientifica ottenuto dalla appellante:

Materie indirizzo sperimentale Linguistico da CM 27/91	Materie del corso di studio scientifico della ricorrente
Religione/alternativa	Religione/alternativa
Educazione Fisica	Educazione fisica
Italiano	Italiano
Storia e Geografia	Geografia
Storia	Storia
I lingua straniera	Lingua e civiltà francese
II lingua straniera	Lingua e civiltà inglese
III lingua straniera	Lingua e civiltà tedesca
Educazione civica giuridica econ.	Diritto ed economia
Filosofia	Filosofia
Matematica con el. informatica	Matematica
Fisica	Fisica
Biol., chimica, scienze della terra	Biol., chimica, scienze della terra
Scienze e geografia	Biol., chimica, scienze della terra
Disegno e ling. Artistico- visivi	Arte e/o musica

Ling. Artistici –visivi e storia dell’arte	Storia dell’arte
Latino	Latino

Né vale a dimostrare il contrario e giungere a conclusioni diverse l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui *“diversamente, ossia se davvero il programma di studi fosse stato in tutto identico, non avrebbe avuto alcun senso ai fini della validità degli studi sperimentali continuare a distinguere in base ai “criteri di corrispondenza” tra Diploma ad indirizzo linguistico conseguito presso un Istituto magistrale e quello conseguito presso un Liceo scientifico”*. Infatti, le verifiche sulla base delle quali valutare la corrispondenza tra il progetto sperimentale proposto e il diploma conseguito presso un istituto magistrale o presso un liceo scientifico attengono alla fase “a monte”, ossia a quella autorizzativa del programma, che non si poneva nell’ipotesi in cui si fosse aderito al programma proposto dalla Circolare Brocca.

La sentenza quindi, anche a voler ritenere corretti i principi di diritto in essa richiamati, dev’essere quindi riformata per aver palesamente contraddetto i principi di diritto che regolano la fattispecie e che ha dichiarato di voler applicare e per non aver tratto le razionali e necessarie deduzioni dalle premesse di fatto e dalla normativa che la stessa sentenza ha individuato.

- II -

La sentenza appellata è errata peraltro anche laddove afferma che i piani di studio sperimentali (linguistico e pedagogico) indicati nella

circolare Brocca avrebbero un contenuto “*meramente*” funzionale “*a proporre alle scuole due ipotesi di sperimentazione*” che gli Istituti di istruzione secondaria “*nella loro autonomia avrebbero potuto adottare previa autorizzazione del Ministero in base al D.P.R. n. 419 del 1974 (art. 3)*” (p. 7 della sentenza appellata). In sostanza, secondo quanto indicato dal Giudice di primo grado i programmi indicati nella circolare Brocca erano solo dei modelli che dovevano essere adattati caso per caso.

Una simile affermazione non coglie pienamente nel segno e comunque non può condurre al rigetto del ricorso della ricorrente, come asserito dal Giudice in sentenza.

Ed infatti, dalla lettura della circolare n. 27/1991 emerge che le ipotesi contenute nella circolare sono frutto di una sedimentazione delle esperienze passate e che, quindi, costituiscono il risultato di un processo di elaborazione di percorsi sperimentali di studio già definiti. Ovviamente, e questo pare superfluo ricordarlo, è evidente che tali piani di studio erano un prodotto “finito” e, quindi, già di per sé approvato e che lo stesso programma sarebbe stato proposto come base per le sperimentazioni future.

Ciò non vuol dire affatto, come afferma il Giudice di prime cure, che questi piani di studio avessero un contenuto “*meramente*” funzionale a sperimentazioni future, ma vuol dire piuttosto che fermi restando detti piani – già oggetto di studio e di conseguente approvazione – sarebbe

stato possibile per le scuole proporre in futuro ulteriori modifiche, previa, ovviamente, autorizzazione ministeriale.

Tanto si ricava proprio dal passaggio della circolare citato nella sentenza appellata in cui il Ministero rileva che *“nella definizione delle ipotesi curriculari si è tenuto altresì conto delle indicazioni emerse dai lavori della Commissione ministeriale”* e ancora che *“si sottopongono ora i due documenti conclusivi all'attenzione delle SS.LL., con preghiera di inviarli a tutte le scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo [...]”*.

In sostanza, è vero che l'elaborazione contenuta nella circolare Brocca dei relativi corsi di studio non escludeva future riorganizzazioni e adattamenti, ma è altresì vero che i programmi determinati e fissati nella circolare erano un contributo già di per sé definito di programmi validi sia che si trattasse di istituti magistrali, sia che si trattasse di licei scientifici.

Sarebbe sufficiente a dimostrare tale assunto esaminare quanti istituti dell'un tipo e dell'altro abbiano adottato soluzioni perfettamente sovrapponibili ai piani di studio individuati nella circolare. Ci si riserva sul punto, di formulare apposita istanza di accesso al Ministero per conoscere dati precisi in merito.

Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata è errata, laddove ha ritenuto che l'indicazione del quadro orario di riferimento sia per i

licei, sia per gli istituti magistrali fosse meramente indicativo e che quindi il recepimento dello stesso da parte degli istituti non consenta di ritenere che il titolo conseguito produca identici effetti.

Ma non solo. Poniamo infatti che vi siano due istituti (uno magistrale e uno scientifico) che abbiano semplicemente recepito il piano orario indicato dalla circolare (cosa che è avvenuta nella totalità dei casi a partire dalla circolare 27/1991): ci si dovrebbe chiedere per quale ragione pur avendo seguito un corso di studi identico, uno dovrebbe avere un valore superiore rispetto all'altro.

In ragione di quanto sopra, accertata l'erroneità dei presupposti indicati nella motivazione della sentenza risultano fondati anche i vizi dedotti nel ricorso di primo grado che si sono trascritti integralmente nella parte in fatto e che devono intendersi qui riproposti.

* * *

Sotto diverso e ulteriore profilo, non coglie nel segno neppure l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui vi sarebbe pur sempre una differenza tra i diversi percorsi di studi previsti per ciascun tipo di indirizzo o scuola superiore, nonostante l'applicazione del medesimo metodo di sperimentazione e dello stesso programma elaborato dalla Commissione Brocca.

Una simile conclusione si evincerebbe secondo il Giudice di primo grado dalla lettura delle norme che disciplinano l'autonomia scolastica (art. 276 e ss. del d.lgs. 297/94, oggi abrogato dal DPR 275/1999). Secondo quanto osservato in sentenza l'art. 279 del citato d.lgs. (che

riproduce l'art. 4 del DPR 419/1974 richiamato nella motivazione di primo grado) gli studi compiuti dagli alunni col sistema sperimentale sarebbero validi secondo “*i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione*”. In sostanza, si legge in sentenza, poiché il medesimo sistema (anche orario) proposto nella circolare ministeriale va ad inserirsi in istituti dalla vocazione differente, questi ultimi manterrebbero la loro identità e un qualche connotato differenziale tra loro.

Tuttavia, anche in questo caso, al fine di evidenziare la fallacia dell'argomento contenuto in sentenza, è agevole rilevare che in caso di adesione al metodo sperimentale proposto con la circolare “Brocca” il valore legale da riconoscere al titolo non può che essere lo stesso, sia esso conseguito presso un istituto magistrale, o presso un liceo scientifico.

Si ricorda che in passato proprio codesto Consiglio di Stato ha superato in senso positivo l'annosa questione relativa all'equiparazione del diploma conseguito col metodo magistrale tradizionale, con quello conseguito col metodo Brocca, nonostante tra i due non vi fosse alcuna corrispondenza, proprio in ragione del fatto che la sperimentazione costituisce un *quid pluris* rispetto al metodo tradizionale (e quindi un titolo se non superiore, perlomeno equiparabile) e che la valenza del titolo sarebbe riconosciuta dal fatto

che lo stesso è stato conseguito nell'ambito di un programma elaborato dalla stessa commissione ministeriale.

Non si comprende allora per quale ragione un percorso sperimentale identico (linguistico) solo perché conseguito presso nell'ambito di un istituto diverso (liceo invece che istituto magistrale) non debba avere la stessa valenza.

Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata è del tutto illogica e deve essere riformata.

PER QUESTI MOTIVI

si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, voglia: accogliere il presente atto d'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del TAR Lazio n. 5114/2023, depositata il 23 marzo 2023, non notificata, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. 3b ha respinto il ricorso n. 9371/2022 e, sempre per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado.

In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio e con restituzione dei contributi unificati.

Cagliari - Roma, 23 ottobre 2023

(avv. Alessio Vinci)

(avv. Gian Marco Delunas)

* * *

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Ill.mo Presidente,

ancorché – ad avviso dell'appellante - non sia strettamente necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti

nella GPS nella classe di concorso per la quale la sig.ra Atzori ha fatto domanda di iscrizione in ragione del fatto che stiamo discutendo di provvedimento di esclusione e dal momento che l'accoglimento dell'appello e, conseguentemente, del ricorso di primo grado imporrebbe comunque all'Amministrazione di rivalutare la domanda di inserimento delle GPS a suo tempo presentata dalla sig.ra Atzori, per scrupolo e per evitare di incorrere in decadenze o in un aggravio dei tempi del giudizio, la ricorrente sin dal primo grado del Giudizio ha chiesto (ed è stata autorizzata in tal senso dal Giudice di primo grado) di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti (centinaia) inseriti nelle GPS con decreto n. 341 del 9 settembre 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari;

In ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nelle GPS nell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari si formula anche in questa fase del giudizio rispettosa istanza ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. di essere ammessi ad integrare il contraddittorio nella forma dei pubblici proclami.

A giustificare l'accoglimento dell'istanza è sufficiente osservare che sussistono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente sia per l'elevato numero dei destinatari, sia soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e

comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento.

Nel rimettersi quindi al prudente apprezzamento dell'ecc.mo Presidente si formula espressa istanza affinché nel caso sia ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio venga autorizzata per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del M.i.u.r. e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico dell'Istituto resistente.

Cagliari - Roma, 23 ottobre 2023

(avv. Alessio Vinci)

(avv. Gian Marco Delunas)

* * *

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente *ex art.* 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, in quanto il reddito del ricorrente non eccede la soglia di € 34.585,23 prevista dall'art. 9, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, come da dichiarazione che si allega.

Cagliari - Roma, 23 ottobre 2023

(avv. Alessio Vinci)

(avv. Gian Marco Delunas)